

N. R.G. 11124/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Lina Tosi	Presidente
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **11124/2019** promossa da:

**CANIL GIUSEPPE**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Malipiero e Tommaso Perilongo, domiciliato presso il loro studio in Padova, Piazza Eremitani n. 18

ATTORE

contro

**F.lli CANIL spa**, rappr. e dif. dall'Avv. Rizzardo del Giudice del Foro di Treviso, e con domicilio eletto in Venezia – Mestre (VE), presso e nello studio dell'avv. Carlo Stradiotto, in Via Einaudi 24/B,

CONVENUTA

Conclusioni di parte attrice:

- accertata l'illegittimità della delibera di aumento di capitale gratuito assunta dall'assemblea straordinaria di F.lli Canil S.p.A. in data 6 agosto 2019, voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, previa ogni più ampia ed utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiararla nulla ai sensi dell'articolo 2379 c.c., in quanto (i) viziata dal reato di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 c.c. e/o (ii) svoltasi in totale assenza di convocazione;
- in subordine annullarla ai sensi dell'articolo 2377 c.c. per i seguenti motivi: (i) violazione degli articoli 18 e 19 dello Statuto di F.lli Canil S.p.A. per il mancato raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi ivi





previsti per l'assemblea straordinaria, e/o (ii) per l'abuso di maggioranza e/o violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.;

- in ogni caso, con condanna generica della Società a risarcire all'Attore tutti i danni subiti e subendi derivanti direttamente o indirettamente dalla adozione e/o esecuzione della delibera stessa.

- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.

Si producono in allegato, proseguendo la numerazione in atti:

Doc. 17 Sentenza 12.05.2021 Trib. Treviso – R.G.E. 9096/2019;

Doc. 18 Provvedimento 15.07.2021 Trib. Ven – Sez. Impr. R.G. 3546/2020.

#### Conclusioni di parte convenuta:

F.lli Canil S.p.a., *ut supra* rappresentata e difesa, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni, richiamando tutto quanto già esposto in atti, precisa le seguenti conclusioni:

- in via preliminare di rito: accertarsi e dichiararsi il difetto di competenza della adita Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia, a conoscere anche nel merito della presente impugnazione, in favore del collegio arbitrale nominando in forza della clausola compromissoria *ex art* 34 e ss. D.lgs. n. 5/2003 prevista dall'art. 35 dello Statuto vigente della F.lli Canil s.p.a.;

- sempre in via preliminare: dichiararsi inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili tutte le domande proposte dal sig. Giuseppe Canil nel contesto del presente giudizio, atteso il palese difetto – originario o comunque sopravvenuto – di legittimazione attiva del medesimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il difetto (originario o comunque sopravvenuto) di legittimazione del sig. Giuseppe Canil ad impugnare la delibera adottata dall'Assemblea Straordinaria della F.lli Canil s.p.a. il 06.08.2019, stante la carenza in capo al ricorrente dello *status* di socio, quale presupposto richiesto dalla legge ai fini dell'attribuzione della potestà di agire ai sensi dell'art. 2378 c.c.;

- nel merito, in via principale: dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e comunque infondate – e per l'effetto rigettarsi – tutte le domande proposte dal sig. Giuseppe Canil nel contesto del presente giudizio, per tutte le ragioni dedotte in atti;

- **in ogni caso:** spese e compensi professionali integralmente rifusi.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Giuseppe Canil, professatosi socio della Canil spa, ha proposto impugnazione avverso la deliberazione assembleare adottata dalla società convenuta in data 06.08.2019, con la quale è stato deliberato l'aumento gratuito di capitale da euro 1.050.000,00 ad euro 1.050.996,010, utilizzando parte della riserva straordinaria, ed altresì è stato disposto di dividere il capitale aumentato ( prima costituito da 1.000.000,00 azioni ordinarie e da 50 azioni a voto plurimo, dal valore di



euro 1.000,00 ciascuna) in 2035 azioni , delle quali 1938 ordinarie e 97 a voto plurimo, stabilendo che il valore attribuito a ciascuna azione fosse pari ad euro 516,46.

A fondamento della domanda, Canil Giuseppe ha esposto:

- di essere stato socio al 50% della F.lli Canil spa sino al 2002, quando, per sopravvenute divergenze, i fratelli e soci paritari, Virgilio e Giuseppe Canil, concordavano di tenere un'asta finalizzata a concentrare l'intero pacchetto azionario in capo al maggior offerente;
- che l'asta si teneva in data 29.07.2002 e, all'esito, Virgilio Canil risultava aggiudicatario delle azioni già appartenenti a Giuseppe Canil, a fronte del versamento di un prezzo di euro 3.075.000,00;
- che, qualche tempo dopo, Giuseppe Canil apprendeva che il prezzo era stato versato utilizzando, in parte, del denaro distratto dal patrimonio sociale;
- che quindi veniva instaurato un giudizio volto ad accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia dell'asta e del trasferimento delle partecipazioni, con conseguente risarcimento del danno ;
- che la domanda di Giuseppe Canil veniva respinta dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 1861/2012; la sentenza veniva successivamente riformata dalla Corte d'Appello con sentenza 1955/2016, pubblicata il 26 agosto 2016, la quale annullava per dolo il contratto di cessione delle azioni e per l'effetto condannava gli appellati, eredi di Virgilio Canil ( nelle more deceduto), a restituire a Giuseppe Canil il 50% delle azioni della F.lli Canil spa , affermando di non poter impartire alla società alcun ordine di iscrizione al libro soci, essendo la società rimasta estranea al giudizio;
- che, avverso tale sentenza, i soccombenti proponevano ricorso in Cassazione e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18183/2019, depositata il rigettava il ricorso;
- che quindi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello, a fronte del reiterato rifiuto dei soci di ottemperare alle statuizioni della sentenza, Giuseppe Canil, in data 21.10.2019, intimava formalmente la società ad annullare i certificati azionari e ad emetterne di nuovi o comunque di iscrivere quale socio al 50% Canil Giuseppe ;
- che, a seguito del rifiuto della società, l'attore aveva proposto ricorso ex art. 700 cpc innanzi all'intestato Tribunale per ottenere l'iscrizione a libro soci e ogni provvedimento ritenuto opportuno;
- che, pur a conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione, in data 06.08.2019 la società si riuniva in assemblea straordinaria, omettendo ogni previa convocazione e senza informare il socio Giuseppe Canil, e deliberava l'aumento di capitale oggetto di impugnazione;

Premesso quanto sopra in punto di fatto, l'attore ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:



- Nullità della deliberazione perché integrante la fattispecie di reato di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod civ;
- Nullità della deliberazione per assenza di convocazione/omessa convocazione e informazione nei confronti del socio Canil Giuseppe, riconosciuto tale, in forza del passaggio in giudicato della sentenza all'epoca dell'assemblea del 06.08.2016; in subordine, annullabilità della deliberazione per violazione dei quorum partecipativi e deliberativi;
- abuso dei soci di apparente maggioranza ai danni dell'attore.

Canil spa si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare:

- il difetto di legittimazione attiva dell'attore, non rivestendo egli la qualifica di socio, stante l'assenza di iscrizione al libro soci: la società afferma di essere terza rispetto alla sentenza che ha definito la controversia tra i soci e pertanto sostiene di non potere eseguire alcuna iscrizione sino a che i soci non adempiranno agli obblighi loro imposti dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia menzionata da Giuseppe Canil;
- incompetenza del Tribunale adito, in forza di clausola statutaria compromissoria;

La società convenuta ha poi contestato, nel merito, la domanda.

Contestualmente all'atto di citazione è stato proposto ricorso ex art. 2378 cod. civ. per ottenere la sospensione dell'efficacia della deliberazione.

Il ricorso è stato accolto dal giudice istruttore con ordinanza del 27.03.2020, riformata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 27/07-03/08/2020.

La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 16.02.2022.

### **1. Eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Collegio arbitrale.**

Ritiene il Collegio che, dal punto di vista logico, vada affrontata preliminarmente l'eccezione di compromesso, che in sede cautelare non è stata esaminata, sussistendo il potere del Giudice di adottare provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 669 *quater* cpc.

L'eccezione è fondata, per le ragioni che seguono.

Secondo l'orientamento più volte affermato dalla Suprema Corte, il concetto di indisponibilità del diritto rilevante ai fini di valutare se sia compromettibile in arbitri una causa di impugnativa di delibere assembleari, deve ritenersi riferito alle situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell'autonomia privata, ovvero disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarle (Cass. n. 791/2011).

Si deve pertanto trattare di questioni che involgano la violazione di norme inderogabili le quali, oltre ad essere di carattere imperativo, devono ritenersi deputate a proteggere gli interessi non solo dei singoli soci ma anche dei terzi che entrino in relazione con la società.



Sulla scorta di tale principio, si è sostenuto che attengano a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità non sanabili e rilevabili anche di ufficio dal giudice, quali le deliberazioni di approvazione del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio: si tratta infatti di deliberazioni che involgono precetti dettati - oltre che nell'interesse dei singoli soci ad essere correttamente informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio- anche a tutela dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. (Cfr Cass. civ ord. 13031/2014).

Viceversa, secondo l'orientamento prevalente e condiviso anche dall'intestato Tribunale, è compromettibile in arbitri la deliberazione assembleare, ancorché di approvazione del bilancio, qualora l'ipotesi di nullità denunciata sia l'omessa convocazione dell'assemblea, poiché la norma violata è posta a presidio esclusivamente dei soci che non siano stati convocati, trattandosi peraltro di nullità sanabile ai sensi dell'art. 2379 bis cod. civ. e quindi disponibile da parte dei soci.

\* \* \*

Nel caso in esame, diversamente da quanto accade, ad esempio, nell'ambito di delibere che abbiano approvato un bilancio falso, la presunta illiceità penale denunciata da parte attrice non risiede nell'oggetto della deliberazione ma nella condotta tenuta dalla maggioranza dei soci in sede di formazione della volontà assembleare.

L'illecito penale lamentato non va dunque ad integrare l'oggetto della deliberazione ma ne costituisce un antecedente.

Non si rientra pertanto in alcuna delle fattispecie di nullità espressamente previste dall'art. 2379 cod. civ.: tale disposizione, a presidio del principio di stabilità delle deliberazioni assembleari, enuclea ipotesi di nullità di carattere tassativo, ossia la nullità per illiceità o impossibilità dell'oggetto, laddove invece le uniche ipotesi di nullità che riguardino il procedimento di formazione della volontà assembleare sono quelle espressamente previste dalla norma stessa, che riguardano l'assenza di convocazione e la mancanza del verbale, le quali, come già anticipato, sono sanabili ai sensi dell'art. 2379 bis cc.

Del resto, secondo la stessa prospettazione dell'attore, gli effetti della condotta denunciata, pur di rilevanza penale, andrebbero ad pregiudicare essenzialmente i diritti del socio di minoranza e non di soggetti terzi, i quali, a differenza di quanto può sostenersi nell'ambito della violazione delle norme che tutelano i criteri di redazione del bilancio, che è diretto non solo ai soci ma anche ai creditori e ai terzi, non potrebbero ritenersi titolari di alcun autonomo interesse all'impugnazione.



Essendo quindi i soci liberi di prestare acquiescenza alla delibera adottata in violazione delle norme che determinano la formazione della maggioranza, l'impugnazione della stessa introduce una controversia su un diritto disponibile, ovvero rimesso alla loro volontà.

Il vizio prospettato non riguarda dunque un caso di nullità rilevabile d'ufficio, ma ha ad oggetto un'ipotesi di annullabilità e quindi un diritto disponibile da parte dei soci di minoranza, non potendosi di conseguenza ritenersi sottratta alla competenza arbitrale di cui all'art. 35 dello statuto.

\* \* \*

Va, per l'effetto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Impresa, in favore del Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 dello statuto di F.lli Canil spa.

L'attore, secondo soccombenza, va condannato a rifondere in favore della convenuta le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale da nominarsi in base alla clausola 35 dello statuto di F.lli Canil spa;
- Condanna Giuseppe Canil a rifondere, in favore di F.lli Canil spa, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29.06.2022.

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

